SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
14 settembre 2000 *

Nel procedimento C-16/99,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla Cour administrative (Lussemburgo) nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Ministre de la Santé

e

Jeff Erpelding,

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1),

* Lingua processuale: il francese.

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), presidente di sezione, L. Sevón, P. Jann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: P. Léger

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

— per il signor Erpelding, dall'avv. A. Kronshagen, del foro di Lussemburgo;

— per il governo italiano, dal prof. U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor G. Aiello, avvocato dello Stato;

— per il governo finlandese, dalla signora T. Pynnä, valtionasiamies, in qualità di agente;

— per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora C. Tufvesson, consigliere giuridico, e dal signor B. Mongin, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Erpelding, rappresentato dall'avv. A. Kronshagen, del governo italiano, rappresentato dalla signora F. Quadri, avvocato dello Stato, e della Commissione, rappresentata dal signor B. Mongin, all'udienza del 13 gennaio 2000,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 gennaio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con sentenza 21 gennaio 1999, pervenuta nella cancelleria della Corte il 25 gennaio successivo, la Cour administrative ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il signor Erpelding ed il Ministero della Sanità lussemburghese a proposito del rifiuto di quest'ultimo di autorizzarlo ad usare in Lussemburgo il titolo professionale di medico specialista in cardiologia.

La normativa applicabile

La direttiva 93/16

3 La direttiva 93/16 intende agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli. L'art. 6 della direttiva 93/16, applicabile ai diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista propri di due o più Stati membri, dispone:

«Ogni Stato membro, nel quale vigono disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nella materia, riconosce i diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri Stati membri conformemente agli artt. 24, 25, 27 e 29 ed elencati nell'articolo 7, attribuendo loro sul proprio territorio lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati».

4 Ad eccezione dell'art. 7, gli articoli citati all'art. 6 realizzano un coordinamento delle normative nazionali relative alle attività di medico specialista, ai fini del reciproco riconoscimento dei titoli corrispondenti. Essi prevedono segnatamente, a tenore del quattordicesimo 'considerando' della direttiva 93/16, «taluni criteri minimi concernenti l'accesso alla formazione specializzata, la sua durata minima, il modo e il luogo in cui quest'ultima deve essere effettuata, nonché il controllo di cui deve formare oggetto».

5 Ai sensi dell'art. 7, nella versione successiva all'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea [v. atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e

del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1), e segnatamente l'allegato I, XI, D, III, 1, lett. d)]:

1. «I diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 6 sono quelli che, rilasciati dalle autorità o dagli enti competenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, corrispondono per la specializzazione in questione, alle denominazioni che figurano — per quanto concerne gli Stati membri in cui essa esiste — nel paragrafo 2 del presente articolo.

2. Le denominazioni in vigore negli Stati membri, corrispondenti alle specializzazioni in questione, sono le seguenti:

(...)

— *cardiologia*:

(...)

Lussemburgo: cardiologie et angiologie

(...)».

6 Mentre la medicina interna figura tra i titoli di medicina specialistica comuni a tutti gli Stati membri e quindi, ai sensi degli artt. 4 e 5 della direttiva 93/16, può essere oggetto di un riconoscimento automatico in tutti gli Stati membri, la cardiologia rientra nei titoli di medicina specialistica propri di due o più Stati membri, di modo che il riconoscimento automatico dei diplomi, certificati ed altri titoli di cardiologia si limita agli Stati membri elencati all'art. 7, n. 2, della direttiva 93/16. Come risulta dal punto precedente, tale articolo, nella versione successiva all'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea, menziona, per quanto concerne la cardiologia, il Lussemburgo, ma non vi compare alcuna indicazione per l'Austria.

7 L'art. 8 della direttiva 93/16 dispone:

«1. Lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini degli Stati membri che desiderino ottenere uno dei diplomi, certificati o altri titoli di formazione di medico specialista, che non figurano negli articoli 4 e 6 o che, pur menzionati nell'articolo 6, non sono rilasciati in uno Stato membro di origine o di provenienza, che soddisfino le condizioni di formazione che esso Stato membro prescrive a tal fine nelle rispettive disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative.

2. Tuttavia, lo Stato membro ospitante tiene conto, in tutto o in parte, dei periodi di formazione compiuti dai cittadini di cui al paragrafo 1 e sanzionati da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza quando tali periodi corrispondono a quelli richiesti nello Stato membro ospitante per la specializzazione in questione.

3. Le autorità o gli enti competenti dello Stato membro ospitante, dopo aver accertato il contenuto e la durata della formazione specializzata dell'interessato in base ai diplomi, certificati ed altri titoli presentati, lo informano della durata della formazione complementare e dei settori su cui questa verte».

8 Al capitolo V, intitolato «Uso del titolo di formazione», l'art. 10, n. 1, della direttiva 93/16 prevede:

«Fatto salvo l'articolo 19, gli Stati membri ospitanti fanno sì che ai cittadini degli Stati membri che soddisfino le condizioni di cui agli articoli 2, 4, 6 e 9 sia riconosciuto il diritto di far uso del loro titolo di formazione legittimo — ed eventualmente della relativa abbreviazione — dello Stato membro di origine o di provenienza, nella lingua di tale Stato. Gli Stati membri ospitanti possono prescrivere che esso sia seguito dal nome e luogo dell'istituto o della commissione che ha rilasciato tale titolo».

9 Al capitolo VI, intitolato «Disposizioni destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico», l'art. 19 enuncia:

«Quando in uno Stato membro ospitante l'uso del titolo professionale concernente una delle attività di medico è disciplinato, i cittadini degli altri Stati membri che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 2 e dall'articolo 9, paragrafi 1, 3 e 5 usano il titolo professionale corrispondente, nello Stato membro ospitante, alle predette condizioni di formazione e fanno uso della sua abbreviazione.

Il primo comma è applicabile anche per l'uso del titolo di medico specialista da parte di coloro che soddisfano le condizioni di cui rispettivamente agli articoli 4 e 6 e all'articolo 9, paragrafi 2, 4, 5 e 6».

Il diritto nazionale

10 Gli artt. 10 e 19 della direttiva 93/16 sono stati rispettivamente trasposti nel diritto interno lussemburghese dagli artt. 5, n. 3, e 5, n. 2, della legge 29 aprile 1983, concernente l'esercizio delle professioni di medico, dentista e veterinario, nella versione risultante dalla legge 31 luglio 1995 (*Memorial* A 1995, pag. 1802).

La causa principale e le questioni pregiudiziali

11 Il signor Erpelding ha conseguito, il 30 marzo 1985, il diploma austriaco di «Doktor der gesamten Heilkunde» (diploma di dottore in medicina), rilasciato dall'università di Innsbruck. Tale diploma è stato omologato l'11 aprile 1986 dal Ministero della pubblica istruzione lussemburghese.

12 Il 12 aprile 1991 egli ha ottenuto dall'«Österreichische Ärztekammer» (ordine dei medici austriaco) l'autorizzazione ad esercitare la medicina in qualità di «Facharzt für Innere Medizin» (medico specialista in medicina interna). Con decisione del ministro della Sanità lussemburghese 29 agosto 1991, egli è stato autorizzato ad esercitare la professione di medico specialista in medicina interna a Lussemburgo.

13 L'11 aprile 1993 l'Österreichische Ärztekammer ha rilasciato al signor Erpelding il diploma di «Facharzt für Innere Medizin — Teilgebiet Kardiologie» (medico specialista in medicina interna — settore cardiologia). Con decisione 9 luglio 1993 il ministro della Sanità lussemburghese ha autorizzato il signor Erpelding ad usare, oltre al suo titolo professionale di medico specialista in medicina interna, il

suo titolo di formazione nella lingua dello Stato ove ha seguito la formazione stessa, cioè «Facharzt für Innere Medizin — Teilgebiet Kardiologie».

14 Il 15 aprile 1997 il signor Erpelding ha comunicato al ministro della Sanità che, poiché intendeva consacrarsi esclusivamente all'esercizio della cardiologia, era disposto a rinunciare al titolo professionale di medico specialista in medicina interna, a condizione di essere autorizzato ad usare quello di medico specialista in cardiologia.

15 Con decisione 15 aprile 1997 il ministro della Sanità ha respinto tale domanda per il motivo che, poiché la disciplina della cardiologia non costituiva una specializzazione riconosciuta dalle autorità austriache, il signor Erpelding non poteva essere autorizzato ad esercitare la medicina in tale settore specialistico. Il ministro ha aggiunto che non spettava a lui trascrivere diplomi stranieri e che la legislazione lussemburghese permetteva soltanto di riconoscere i diplomi secondo il loro tenore letterale.

16 Su domanda del signor Erpelding, tale decisione è stata annullata con sentenza del Tribunal administratif 18 febbraio 1998, per il motivo ch'essa sarebbe stata adottata in violazione, segnatamente, dell'art. 19 della direttiva 93/16.

17 Il 31 marzo 1998 il ministro della Sanità lussemburghese ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Cour administrative.

18 Considerando che la soluzione della controversia dipende dall'interpretazione non soltanto dell'art. 19 della direttiva 93/16, relativo all'uso del titolo

professionale di medico, ma anche dell'art. 10 della medesima, relativo all'uso del titolo di formazione in medicina, la Cour administrative ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il beneficio dell'applicazione dell'art. 19 della direttiva 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, possa essere riconosciuto, in uno Stato in cui la materia sia disciplinata da disposizioni di legge, ad un soggetto che possiede un titolo conseguito in un altro Stato membro, ma non incluso nell'elenco delle specializzazioni di cui all'art. 7 della direttiva — e che fa richiesta, sulla base della propria formazione acquisita in un altro Stato membro, dell'autorizzazione all'uso del titolo professionale corrispondente nello Stato ospitante;

e, in caso di soluzione negativa di tale prima questione,

2) se la disposizione dell'art. 10 della direttiva in questione attribuisca ai titolari di titoli di formazione acquisiti in un altro Stato membro la mera facoltà di fare uso del loro titolo di formazione e, eventualmente, della relativa abbreviazione ovvero se, al contrario, il testo della direttiva debba essere interpretato nel senso che può essere autorizzato unicamente il titolo di formazione nella lingua del paese in cui è stato conferito, ad esclusione di titoli equivalenti formulati nella lingua e secondo la nomenclatura dello Stato ospitante».

Sulla portata delle questioni pregiudiziali

19 Le questioni pregiudiziali vertono sull'interpretazione degli artt. 10 e 19 della direttiva 93/16 e si situano nell'ambito di una domanda del signor Erpelding che intendeva essere autorizzato a usare in Lussemburgo, sul fondamento del diploma

di «Facharzt für Innere Medizin — Teilgebiet Kardiologie», da lui conseguito nel 1993 in Austria, il titolo professionale di medico specialista in cardiologia.

20 Le questioni sottoposte alla Corte non riguardano le condizioni di formazione da adempiere per conseguire un diploma lussemburghese di medico specialista in cardiologia, sul fondamento di un diploma austriaco ed in forza dell'art. 8 della direttiva 93/16. Esse non si riferiscono nemmeno all'eventuale riconoscimento del diploma austriaco in parola in quanto equivalente al diploma lussemburghese di medicina specialistica in cardiologia in forza della giurisprudenza detta «Vlassopoulou» (v., in proposito, sentenze 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou, Racc. pag. I-2357, e, da ultimo, 14 settembre 2000, causa C-238/98, Hocsman, Racc. pag. I-6623).

21 Inoltre, non essendo menzionati nella sentenza a qua né l'art. 8 della direttiva 93/16 né la giurisprudenza Vlassopoulou, non è stato contestato all'udienza il fatto che la risposta della Corte alle questioni sollevate debba limitarsi all'interpretazione degli artt. 10 e 19 di detta direttiva.

Sulla prima questione

22 Con la prima questione il giudice a quo chiede in sostanza se un medico il quale possiede un diploma di medico specialista conseguito in un altro Stato membro, ma non incluso nell'elenco delle specializzazioni di cui all'art. 7 della direttiva 93/16, possa avvalersi dell'art. 19 di tale direttiva per usare il corrispondente titolo professionale di medico specialista nello Stato ospitante.

23 La direttiva 93/16 stabilisce un sistema di reciproco riconoscimento automatico ed obbligatorio per i diplomi, certificati ed altri titoli di medico e di medico

specialista rilasciati ai cittadini degli Stati membri da questi ultimi, conformemente alle disposizioni degli artt. 3, 5 e 7.

24 Tale sistema di riconoscimento automatico ed obbligatorio sarebbe incompleto e la sua efficacia verrebbe seriamente compromessa se i suoi beneficiari non avessero il diritto di usare il titolo professionale di medico o, all'occorrenza, di medico specialista dello Stato membro ospitante. Infatti, senza il diritto di usare siffatti titoli in tale Stato, i beneficiari di detto sistema di reciproco riconoscimento sarebbero privati della possibilità di comunicare agli ambienti interessati le qualifiche professionali da essi possedute, allo stesso modo e nelle medesime condizioni dei cittadini comunitari che hanno conseguito un titolo siffatto nello Stato membro ospitante.

25 Il diritto di usare nello Stato membro ospitante il titolo di medico o, all'occorrenza, di medico specialista, nella lingua di tale Stato e in base alla sua nomenclatura è quindi il corollario necessario del reciproco riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stabilito dalla direttiva 93/16.

26 Tuttavia, quest'interpretazione è valida solo se i titoli di medico o di medico specialista soddisfino le condizioni minime necessarie per essere oggetto di tale reciproco riconoscimento automatico ed obbligatorio. Ne deriva che, proprio in assoluta conformità a tale sistema di reciproco riconoscimento, l'art. 19 della direttiva 93/16 riconosce il diritto di usare il titolo professionale di medico o, eventualmente, di medico specialista solo ai cittadini comunitari che adempiono le condizioni previste rispettivamente al primo ed al secondo comma di detta disposizione.

27 La prima questione va quindi risolta nel senso che un medico che dimostri di essere in possesso un diploma di medico specialista conseguito in un altro Stato

membro, ma non incluso nell'elenco delle specializzazioni di cui all'art. 7 della direttiva 93/16, non può avvalersi dell'art. 19 di tale direttiva per usare il corrispondente titolo professionale di medico specialista nello Stato ospitante.

Sulla seconda questione

28 Il giudice nazionale ritiene che l'art. 10 della direttiva 93/16 si presta ad essere oggetto di due diverse interpretazioni. Secondo la prima, tale disposizione si limiterebbe ad assicurare la facoltà, per i beneficiari del sistema di reciproco riconoscimento dei diplomi istituito dalla direttiva stessa, di far uso del loro titolo di formazione nella lingua dello Stato membro di origine o di provenienza. In base alla seconda interpretazione, la disposizione in parola, pur riconoscendo tale stessa facoltà ai beneficiari di detto sistema, escluderebbe qualsiasi possibilità per lo Stato membro ospitante di autorizzare l'uso del titolo equivalente formulato nella lingua e secondo la nomenclatura di tale Stato.

29 La direttiva 93/16 disciplina il diritto dei beneficiari del sistema di reciproco riconoscimento dei diplomi previsto dalla direttiva stessa di usare, da un lato, il loro titolo professionale di medico o di medico specialista e, dall'altro, il loro titolo di formazione nello Stato membro ospitante.

30 Qualsiasi restrizione all'uso nello Stato membro ospitante del titolo di formazione conseguito in un altro Stato membro, in quanto può rendere il titolo stesso meno attraente e quindi ostacolare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, deve pertanto rispettare le esigenze di quest'ultimo (v. sentenza 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus, Racc. pag. I-1663, punto 32). Orbene, con riguardo a tali stesse esigenze, occorre interpretare anche la

legislazione comunitaria, ivi compreso l'art. 10 della direttiva 93/16 che costituisce l'oggetto della questione sollevata dal giudice a quo.

31 L'art. 10, n. 1, prima frase, della direttiva 93/16 riprende sostanzialmente il nono 'considerando' di quest'ultima il quale precisa che, poiché per quanto concerne l'uso del titolo di formazione, una direttiva concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi non comporta necessariamente un'equivalenza materiale delle formazioni cui si riferiscono tali diplomi, è opportuno autorizzarne l'uso soltanto nelle lingue dello Stato membro di origine o di provenienza.

32 L'art. 10, n. 1, prima frase, della direttiva 93/16 va quindi interpretato nel senso che ha ad oggetto solo il diritto in capo ai beneficiari del sistema di reciproco riconoscimento dei diplomi istituito da tale direttiva, di far uso del loro titolo di formazione e, eventualmente, della sua abbreviazione nella lingua dello Stato membro di origine o di provenienza. Tuttavia, non emerge né dal tenore di tale disposizione né dall'economia della direttiva 93/16 che lo Stato membro ospitante non possa autorizzare l'uso sul suo territorio del titolo di formazione o di un titolo equivalente formulato in una lingua diversa da quella dello Stato membro di origine o di provenienza.

33 La seconda questione va pertanto risolta nel senso che l'art. 10, n. 1, prima frase, della direttiva 93/16 dev'essere interpretato nel senso che ha ad oggetto solo il diritto, in capo ai beneficiari del sistema di reciproco riconoscimento dei diplomi istituito da tale direttiva, di far uso del loro titolo di formazione e, eventualmente, della sua abbreviazione nella lingua dello Stato membro di origine o di provenienza, senza incidere per questo sul potere dello Stato membro ospitante di autorizzare l'uso sul suo territorio del titolo di formazione o di un titolo equivalente formulato in una lingua diversa da quella dello Stato membro di origine o di provenienza.

Sulle spese

34 Le spese sostenute dai governi italiano e finlandese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour administrative con sentenza 21 gennaio 1999, dichiara:

1) Un medico che dimostri di essere in possesso di un diploma di medico specialista conseguito in un altro Stato membro, ma non incluso nell'elenco delle specializzazioni di cui all'art. 7 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il

reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, non può avvalersi dell'art. 19 di tale direttiva per usare il corrispondente titolo professionale di medico specialista nello Stato ospitante.

2) L'art. 10, n. 1, prima frase, della direttiva 93/16 dev'essere interpretato nel senso che ha ad oggetto solo il diritto, in capo ai beneficiari del sistema di reciproco riconoscimento dei diplomi istituito da tale direttiva, di far uso del loro titolo di formazione e, eventualmente, della sua abbreviazione nella lingua dello Stato membro di origine o di provenienza, senza incidere per questo sul potere dello Stato membro ospitante di autorizzare l'uso sul suo territorio del titolo di formazione o di un titolo equivalente formulato in una lingua diversa da quella dello Stato membro di origine o di provenienza.

Edward Sevón Jann

Ragnemalm Wathelet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 settembre 2000.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Quinta Sezione

D.A.O. Edward